



Commissione Nazionale  
Formazione Continua

la Segreteria

#### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 357, che ratifica il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO il D. M. del 24 settembre 2008 relativo alla "Ricostituzione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192/CSR recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009 per l'accreditamento *Provider* approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010

VISTO il D.M. del 26 febbraio 2010 recante la disciplina del contributo alle spese

VISTA l'istanza del *Provider* presentata/validata in data **29/10/2010**

Verificata la sussistenza dei requisiti minimi e standard previsti dal Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009 approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010,

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, c) della legge 241/90 la persona responsabile del procedimento è la dott.sa Maria Linetti.

Via Puglie 23 – 00187 Roma  
tel. 06 427490 – fax 06 42749488  
info@agenas.it – www.agenas.it


ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

58. La CNFC nella riunione del 15.9.2011, attese le premesse contenute nel presente atto, esprime il proprio parere positivo all'accoglimento della richiesta di accreditamento della **VILLA SERENA SPA** in nome del legale rappresentante *pro-tempore*.
59. Con decorrenza dal 15.9.2011 **VILLA SERENA SPA** è Provider Provvisorio con numero identificativo **1570** ai sensi dell' l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 (cfr. pagg. 13-14), e del suo Regolamento applicativo approvato dal CNFC in data 13.01.2010, per un periodo di 24 mesi (cfr. pagg.9-10)
60. A decorrere dalla stessa data, trascorsi 12 mesi, è consentito presentare domanda di Accreditamento Standard ai sensi dell' l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 (cfr. pag. 14), e del suo Regolamento applicativo approvato dal CNFC in data 13.01.2010 (cfr. pag. 10).

Il Segretario  
della Commissione Nazionale  
per la Formazione Continua  
(Dott.ssa Maria Linetti)



Il Vice Presidente  
della Commissione Nazionale  
per la Formazione Continua  
(Dott. Bianco Amedeo)



Ai sensi dell'art. 8, comma 2, c) della legge 241/90 la persona responsabile del procedimento è la dott.sa Maria Linetti.